

CAMERA DEI DEPUTATI N. 372

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEALDI, SILVIA COSTA, CARELLI, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI
CARULLI, MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO,
NUCCI MAURO, ZANFERRARI AMBROSO**

Nuove norme in materia di indennità di maternità

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende estendere alle donne che non hanno nessun rapporto di lavoro perché, per esempio, casalinghe, studentesse o disoccupate l'indennità di maternità prevista per le dipendenti pubbliche e private nonché per le libere professioniste.

Le modalità per l'erogazione sono le stesse e prevedono anche i casi di interruzione di maternità, di adozione o di affidamento preadottivo.

Per la copertura finanziaria si provvede con la revisione dell'aliquota di base per l'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Indennità di maternità).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, alle donne aventi cittadinanza italiana che non beneficiano delle indennità di maternità rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, è corrisposta una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data del parto.

2. L'indennità di maternità compete alle donne di cui al comma 1 che:

a) godano di un reddito individuale annuo lordo non superiore a 7.850.000 lire;

b) appartengano ad un nucleo familiare, individuato ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il cui reddito annuo lordo non superi la media di lire 20.000.000 per ogni componente del nucleo familiare.

3. I livelli di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1993, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

ART. 2.

(Misura della indennità ed esclusione dalla base imponibile).

1. L'importo giornaliero di cui all'articolo 1 è pari al venti per cento della

retribuzione minima giornaliera prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per la qualifica di impiegato nel settore del commercio, corrispondente al quinto livello previsto dal contratto nazionale; la misura di tale retribuzione è quella risultante dalla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 402 del 1981, e dai decreti ministeriali di revisione triennale di cui al secondo comma dell'articolo 1 del medesimo decreto.

2. L'indennità è corrisposta in cinque ratei mensili.

3. L'indennità di maternità prevista dalla presente legge è inserita nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 3.

(Modalità di erogazione).

1. L'indennità prevista all'articolo 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su domanda dell'interessata, da presentare a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata del certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché da una dichiarazione dell'interessata, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'articolo 6.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi.

4. Per il periodo corrispondente alla effettiva erogazione dell'indennità di maternità sono accreditati versamenti contributivi figurativi giornalieri ricongiungibili senza oneri con qualunque trattamento pensionistico.

ART. 4.

(Interruzione della maternità).

1. L'indennità prevista all'articolo 1 spetta nella misura prevista dall'articolo 2, e per un periodo pari a trenta giorni, anche nel caso di interruzione della gravidanza, per motivi spontanei o terapeutici, entro il terzo mese di gravidanza.

2. La domanda per l'indennità di cui al comma 1, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio comprovante la data della interruzione della gravidanza, nonché da dichiarazione dell'interessata redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'articolo 6.

ART. 5.

(Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo).

1. In caso di adozione o di affidamento preadottivo l'indennità è dovuta per i tre mesi successivi alla data dell'ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che alla stessa data il bambino non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di un bambino di età non superiore ai sei anni l'indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino.

2. Alla domanda per l'indennità di cui al comma 1, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, è allegata copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

ART. 6.

(Incompatibilità con altri trattamenti).

1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. I trattamenti previsti dalla presente legge sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Al corrispondente onere, valutato in lire 450 miliardi annui per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995, si provvede mediante trasferimento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2.

2. A partire dal 1° gennaio 1993 le aliquote di base per l'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi sono determinate mediante la moltiplicazione di ciascuna aliquota indicata dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1989, n. 263, per il coefficiente 1,1.